



GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI (RRSP), PR VENETO FSE+ 2021 - 2027 OBIETTIVO "INVESTIMENTI PER L'OCCUPAZIONE E LA CRESCITA" - DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. C(2022)5655 DEL 1/08/2022 - PRIORITÀ 2, OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.7 (OS G DEL REG. UE 2021/1057) CIG 969906734A. CUP H15H22001010006. CUI S80007580279202200158.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE	pag. 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
2.1 Documenti di gara	pag. 3
2.2 Chiarimenti	pag. 4
2.3 Comunicazioni	pag. 4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	pag. 4
3.1 Durata	pag. 5
3.2 Opzioni e rinnovi	pag. 5
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	pag. 5
5. REQUISITI GENERALI	pag. 6
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	pag. 7
6.1 Requisiti di idoneità	pag. 7
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	pag. 7
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	pag. 8
6.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE	pag. 8
6.5 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di Imprese artigiane e i Consorzi stabili	pag. 9
7. AVVALIMENTO	pag. 9
8. SUBAPPALTO	pag. 10
9. GARANZIA PROVVISORIA	pag. 10
10. SOPRALLUOGO	pag. 12

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	pag. 12
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	pag. 12
12.1 Modalità di presentazione dell'offerta in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio	pag. 13
12.2 Documentazione in formato elettronico (presentazione mediante sottoposizione a sistema)	pag. 14
12.2.1 Documentazione amministrativa	pag. 14
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	pag. 14
14. CONTENUTO DELLA BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 15
14.1 Domanda di partecipazione	pag. 16
14.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	pag. 16
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	
14.3.1 Dichiarazioni integrative	pag. 17
14.3.2 Documentazione a corredo	pag. 19
14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	pag. 19
15. CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA	pag. 20
16. CONTENUTO DELLA BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA	pag. 22
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	pag. 22
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	pag. 22
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	pag. 24
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	pag. 25
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	pag. 25
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	pag. 26
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	pag. 26
20. APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 26
21. APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	pag. 27
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	pag. 27
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 28
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 29
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	pag. 29
26. ACCESSO AGLI ATTI	pag. 30
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag. 30
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 30

1. PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 55 del 26 gennaio 2023, è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2023-2024 della Regione del Veneto, deliberando di affidare il servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP) per la realizzazione dell'obiettivo specifico ESO 4.7. - lettera g) (promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale), del PR VENETO FSE+ 2021-2027. CIG 969906734A. CUP H15H22001010006. CUI S80007580279202200158.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione del Veneto [codice NUTS ITH3].

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il **dott. Alessandro Agostinetti**, Direttore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-procurement APPTTEL di proprietà della Regione Veneto e quindi del sistema telematico denominato "APPTTEL", accessibile al link: <https://appaltitelematici.regione.veneto.it/PortaleAppalti>, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno, pertanto, essere registrati nel portale "[Portale Appalti](#)", seguendo le istruzioni contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", presente nel portale, sezione "Informazioni", sottosezione "[Istruzioni e Manuali](#)".

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma APPTTEL è possibile consultare la seguente pagina: "[Assistenza Tecnica](#)", compilando una richiesta di assistenza, contattando l'Help Desk al numero verde 0422.267755, oppure scrivendo all'indirizzo email service.appalti@maggioli.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto (All. E) ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- a) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- c) Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
- d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- e) Capitolato speciale descrittivo prestazionale;
- f) Schema di contratto.

2) Bando di gara GUUE (All. A).

3) Bando di gara GURI (All. B).

4) Avviso di gara (All. C).

5) Disciplinare di gara e relativi allegati (All. D, D1, D2, D3, D4 e D5).

Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sia all'interno della piattaforma APPTTEL, sia all'interno del sito internet della Stazione Appaltante nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi": (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>).

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara possono essere inoltrate seguendo le indicazioni contenute all'art. 3 della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche.pdf](#) presente nella piattaforma APPTTEL, entro il termine perentorio di 12 (dodici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, seguendo le indicazioni fornite dall'art. 3.1 della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche.pdf](#) presente nella piattaforma APPTTEL.

I quesiti e le relative risposte saranno inoltre pubblicati in forma anonima nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" del sito regionale: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni fra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate se inviate all'indirizzo PEC lavoro@pec.regione.veneto.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura avverranno di regola in modalità telematica sul Portale Appalti, nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante".

L'operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di APPTTEL, l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni riservate al concorrente" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente). A tal fine, l'operatore economico si impegna a verificare costantemente le sezioni "Comunicazioni della stazione appaltante" e "Comunicazioni riservate al concorrente" all'interno di APPTTEL.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento e/o di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari e/o a tutti i subappaltatori.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non risulta possibile suddividere la gara in lotti funzionali distinti, a causa della stretta integrazione funzionale ed operativa dei diversi servizi in via di affidamento, in quanto solamente una gara unitaria, con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità, appare idonea ad assicurare omogeneità e coerenza sia delle attività poste in essere sia dei risultati perseguiti.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione servizi	CPV	P (Principale) A Accessoria)	Importo
Servizi generali di consulenza gestionale	79411000-8	P	820.273,48 €

IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di servizi di natura intellettuale, esclusi dall'obbligo di elaborazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con il Programma Regionale Veneto - Fondo Sociale Europeo (PR FSE +) 2021-2027.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, salva proroga del termine in conformità alla normativa vigente.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad Euro 888.629,60, al netto di Iva e altri oneri. Il valore è comprensivo dell'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per una durata massima di tre mesi dalla scadenza del contratto e per un importo pari ad Euro 68.356,12, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile

In relazione alle finalità del Repertorio in oggetto e, in particolare, della gamma di futuri fruitori diretti (operatori degli enti accreditati presso la Regione del Veneto) del predetto Repertorio, per garantire la necessaria imparzialità (e, quindi, terzietà) nella realizzazione del presente servizio, sono, altresì, esclusi gli operatori economici iscritti nell'Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 19 "*Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati*" e/o nell'Elenco degli operatori pubblici e privati accreditati ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale ex art. 25, L.R. 13 marzo 2009 n. 3.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Poiché trattasi di lotto unico, la stazione appaltante ha stabilito criteri di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice tali da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, c. 7, del Codice, quali fatturato medio globale annuo inferiore a un terzo della base d'appalto e fatturato servizi analoghi inferiore a un settimo della medesima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Poiché sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, che non siano incorsi in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del Codice degli appalti, si precisa che in considerazione della interpretazione della nozione di operatore economico, ai sensi della Direttiva UE n. 24/2014, tale da ricomprendere qualunque ente che offre sul mercato la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare, possono partecipare alla procedura operatori economici anche non iscritti alla Camera di Commercio, qualora l'iscrizione non sia prevista in relazione alla loro natura giuridica e l'oggetto della gara sia compatibile con i loro fini statutari (in tal caso allegare copia dello Statuto nella Busta contenente la documentazione amministrativa).

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 222.157,15 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice, al fine di garantire alla stazione appaltante adeguata affidabilità economica;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- una dichiarazione concernente il fatturato globale nel caso di imprese costituite da meno di tre anni, per il periodo per il quale non è disponibile la documentazione precedente. Per tali imprese i requisiti di fatturato sono rapportati al periodo di attività.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo di assistenza in attività di supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze di importo minimo pari a Euro 111.079.00.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture in originale o copia conforme del servizio prestato;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture in originale o copia conforme del servizio prestato.

Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell'azienda).

Titoli di studio: diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento per tutte le figure previste nel Gruppo di lavoro; per le figure di Consulente junior e ed Esperto informatico in alternativa è ammissibile anche il diploma di laurea triennale o titoli di studio esteri equipollenti, in ossequio al principio di reciprocità.

Titoli professionali: le specifiche esperienze professionali indicate all'art. 6.1 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale contenuto nel Progetto del servizio.

La comprova del requisito titolo di studio è fornita mediante copia conforme del diploma di laurea o di attestato relativo, quella dei titoli professionali dal curriculum vitae. La comprova del requisito del titolo di studio e del requisito del titolo professionale sarà verificata per il numero minimo di componenti del gruppo di lavoro, così come richiesto dall'art. 6 "Gruppo di lavoro", Allegato E.

Tutti i documenti indicati ai punti 7.2 e 7.3, ad esclusione dei curricula dei componenti del Gruppo di lavoro, sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **punto 6.1**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 6.3, o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **Euro 16.405,47**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

2) (nel caso di soggetti diversi da microimprese, piccole e medie imprese) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, richiamato dall'art. 103 comma 9 del Codice).
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento temporaneo, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo per l'esecuzione del servizio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro **80,00 (ottanta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, redatta in lingua italiana (fatto salvo quanto più avanti precisato), dovrà pervenire alla stazione appaltante nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13.00** del giorno **10 maggio 2023**, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le fasi dell'apposita procedura guidata di APPTTEL all'art. 4 della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche.pdf](#).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- 1) **la Documentazione amministrativa**, come meglio precisato ai successivi paragrafi 12.2.1 e 14;
- 2) **l'Offerta tecnica**, come meglio precisato al successivo paragrafo 15;
- 3) **l'Offerta economica**, come meglio precisato al successivo paragrafo 16.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su APPTTEL della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da APPTTEL per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso APPTTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante APPTTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma APPTTEL, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;

- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione** dalla procedura. La stazione appaltante non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Sebbene non costituisca motivo di esclusione, si chiede di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

La documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta trasmesse dal concorrente a APPTTEL sono mantenute segrete e riservate dal sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, raggruppamento temporaneo costituito o costituendo e consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

La Domanda di partecipazione (All. D1), il DGUE (All. D2), la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa DGUE del concorrente (All. D3) e dell'impresa ausiliaria (All. D4) e l'Offerta economica (All. D5) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sia all'interno della piattaforma APPTTEL, sia all'interno del sito internet della Stazione Appaltante nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 1, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1 Modalità di presentazione dell'offerta in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, raggruppamento temporaneo costituito o costituendo e consorzio, sarà l'impresa mandataria ad utilizzare ed operare a sistema – previa Registrazione ad hoc – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta.

Le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno del Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato D1 – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il sistema, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso il sistema, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria.

12.2 Documentazione in formato elettronico (presentazione mediante sottoposizione a sistema)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il sistema, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa di **esclusione** dalla partecipazione della procedura.

12.2.1 Documentazione amministrativa

Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i seguenti documenti:

- a) istanza di partecipazione alla gara, firmata digitalmente, vedasi Allegato D1, con la quale il concorrente, le cui caratteristiche essenziali sono riportate nell'allegato D2 (DGUE), chiede di essere ammesso all'appalto;
 - b) dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione tramite il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice, nel formato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22.07.2016, allegato D2 alla documentazione di gara, firmato digitalmente;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa DGUE del concorrente (All. D3) e dell'impresa ausiliaria (All. D4), firmata digitalmente;
 - d) documento attestante il versamento del contributo all'ANAC;
 - e) cauzione provvisoria (in caso di riduzione dell'importo, la stessa dovrà essere corredata dalle certificazioni possedute);
 - f) *(nel caso di soggetti diversi da microimprese, piccole e medie imprese)* impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
 - g) eventuale procura;
 - h) eventuale documentazione relativa all'avvalimento;
 - i) eventuali atti relativi al raggruppamento temporaneo o consorzio;
 - j) *(nel caso di operatori economici con più di 50 dipendenti)* rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità;
 - k) eventuale documentazione ulteriore;
- tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati negli appositi campi previsti in piattaforma.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;**
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "1" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta 1 contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Con riferimento alla Documentazione amministrativa, è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a sistema, nell'apposito campo "Busta amministrativa".

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da Euro 16,00 preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato D1 e contiene tutte le seguenti informazioni e/o dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila (firma digitale).

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (firma digitale);

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune (firma digitale);

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara (firma digitale);

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara (firma digitale).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo (firma digitale).

Il concorrente allega:

a) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione all'indirizzo <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni sono inserite da parte della stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal concorrente singolo/mandatario/consorzio e dagli eventuali altri componenti in forma digitale.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara di osservare, all'interno della propria Ditta, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell'esecuzione del presente appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla Categoria e nella località di riferimento e di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine a ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 38 del 28 gennaio 2014 e n. 1939 del 28 ottobre 2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti":

- autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al Capo III del medesimo regolamento;

11. autorizza l'Amministrazione alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura tramite la piattaforma telematica, con pieno effetto legale ai sensi e per gli effetti di cui al Codice, a mezzo PEC il cui indirizzo deve essere il medesimo comunicato in fase di registrazione alla piattaforma SINTEL;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942.

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare:

..... rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. n. 267/1942.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese con Dichiarazione sostitutiva integrativa del DGUE (Allegato D3) e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
 - documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:
- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
 - ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
 - Ricevuta di pagamento (preferibilmente mediante bollo virtuale) di una marca da bollo da €16,00, relativa alla domanda di partecipazione. In alternativa potrà essere caricata la scansione della marca da bollo invalidata oppure della ricevuta di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.).

14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma

digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;

- **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per quanto non indicato al presente paragrafo, si rimanda alla sezione "Istruzioni e manuali" a disposizione degli operatori economici all'interno del portale APPTTEL alla seguente pagina web: [Istruzioni e Manuali](#)

15. CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inserire a sistema, nell'apposito campo "Busta Tecnica" tutti i documenti di seguito elencati.

La busta 2 – Offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi offerti, redatta in lingua italiana (fatto salvo quanto sopra precisato al punto 13), in un unico documento articolato per punti di massimo 40 pagine (equivalenti a n. 20 fogli con scrittura fronte/retro) di 25 righe ciascuna, carattere Cambria, dimensione 12, con allegato indice analitico. La Commissione non valuterà le pagine eccedenti.

In allegato alla relazione dovrà essere accluso, per ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, ivi compresi gli eventuali operatori in aggiunta al gruppo di lavoro minimo definito dal Capitolato di gara, il curriculum vitae documentabile, redatto secondo il format europeo, reso a norma degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritto dalla persona a cui afferisce, con indicazione del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate nelle materie oggetto del servizio. I curricula dovranno essere contenuti al massimo in 4 (quattro) facciate A4 per ciascun componente del gruppo di lavoro;

b) **tabella sinottica dei titoli di studio e delle esperienze professionali** richieste all'art. 6.1 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale (all. E), in possesso di ciascun componente del gruppo di lavoro, verificabili nei curricula, secondo lo schema di seguito riportato:

Gruppo di Lavoro					
N.	Figura	Impegno previsto (gg/uomo)	Cognome e nome	Laurea (specificare triennale o special. o magistrale o vecchio ordinamento e disciplina)	Numero anni e tipologie di esperienze Lavorative (max 15 righe)
1	Responsabile di progetto				
2	Esperto metodologo 1				
3	Esperto metodologo 2				
4	Esperto metodologo 3				
5	Consulente junior 1				
6	Consulente junior 2				
7	Esperto informatico				

La relazione di cui al precedente punto a) contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà, sulla base del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, presentare i seguenti elementi:

- 1) una sintetica presentazione dell'offerente (profilo della/del Società/RTI/Consorzio), dell'approccio al servizio e delle metodologie di lavoro proposte in relazione alle diverse attività previste;
- 2) l'illustrazione dei ruoli e delle responsabilità dei singoli componenti il gruppo di lavoro;
- 3) la proposta operativa di realizzazione degli interventi e relativo cronoprogramma dei lavori;
- 4) una proposta dettagliata delle modalità di coordinamento tra il gruppo di lavoro ed il committente;
- 5) metodologie e strumenti proposti per ciascuna delle 4 linee progettuali previste;
- 6) valore economico e complessità delle problematiche affrontate in n. 1 o n. 2 precedenti incarichi;

c) ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione del servizio purché sia adeguatamente richiamata nella Relazione tecnica di cui al punto a);

d) dichiarazione attestante le parti dell'offerta tecnica contenenti eventuali segreti tecnico/commerciali ai fini dell'accesso agli atti (eventuale);

Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA/E E TECNICA/CHE non devono contenere riferimenti economici all'offerta contenuta nella busta 3) pena l'esclusione dalla procedura di gara.

I predetti elementi saranno valutati nell'ambito del criterio "CARATTERISTICHE TECNICHE E METODOLOGICHE" dell'offerta, di cui alla tabella del successivo punto 17.1, in base ai sub criteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 della medesima tabella).

Non sono ammesse varianti al progetto posto a base di gara.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema “Busta Economica” tutti i documenti di seguito elencati.

In particolare viene richiesto di allegare **l’OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA, formulata preferibilmente secondo l’Allegato D5 – Modello offerta economica** al presente Disciplinare, firmata digitalmente. In tale documento dovranno essere riportati i prezzi unitari per ciascuna figura professionale, il prezzo complessivo e il ribasso percentuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Per la compilazione dell’Offerta economica, si fa rinvio a quanto previsto al punto 4.4 del [Manuale Istruzioni](#).

Riepilogo ed invio dell’offerta

Per il riepilogo e l’invio dell’Offerta, si fa rinvio a quanto previsto ai punti 4.5 e 4.6 del [Manuale Istruzioni](#).

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. Le valutazioni dell’offerta tecnica e dell’offerta economica saranno effettuate in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti;

Offerta economica: punteggio massimo 30 punti.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	QUALITA'	10	1.1	Presenza di figure professionali nel Gruppo di lavoro con esperienza maggiore rispetto a quella minima richiesta	10
2	CARATTERISTICHE TECNICHE E METODOLOGICHE Adeguatezza modalità d'organizzazione rispetto ai servizi offerti	50	2.1	Congruenza della proposta tecnica rispetto al contesto di riferimento	10
			2.2	Completezza e chiarezza della proposta tecnica	20
			2.3	Metodologie e strumenti proposti per la realizzazione del servizio - Linea 1	5
			2.4	Metodologie e strumenti proposti per la realizzazione del servizio - Linea 2	5
			2.5	Metodologie e strumenti proposti per la realizzazione del servizio - Linea 3	5

			2.6	Modalità e strumenti di pianificazione, valutazione e monitoraggio e del servizio	5
3	PREGIO TECNICO: Illustrazione n.2 precedenti incarichi nella stessa materia	10	3.1	Pregio tecnico incarico 1	5
			3.2	Pregio tecnico incarico 2	5
Totale		70			70

Criteri motivazionali

L'attribuzione delle preferenze sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:

1. Qualità

1.1 Sarà considerata la presenza di personale di maggior esperienza specifica rispetto ai minimi previsti dal Capitolato, con il tetto massimo di 15 anni (esperienze maggiori saranno valutate pari a quella di 15 anni). La maggior esperienza sarà considerata significativa ai fini dell'assegnazione della premialità, se pari ad almeno 1 anno per almeno una figura professionale prevista nel Gruppo di lavoro. Sarà valutata la sommatoria degli anni eccedenti i minimi previsti. Nel calcolo finale non saranno prese in considerazione le frazioni di anno. Eventuali ulteriori unità in aggiunta a quelle previste, non saranno considerate ai fini della premialità.

2. Caratteristiche tecniche e metodologiche

2.1 Sarà valutata la coerenza della proposta rispetto al contesto normativo regionale e rispetto al sistema formativo e del mercato del lavoro regionale, con particolare riguardo alla rispondenza della proposta tecnica ai criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali, così come delineati a livello nazionale in esito a quanto stabilito dal D.Lgs n. 13/2013.

2.2 Si apprezzerà l'eshaustività, in termini di maggior chiarezza e completezza, delle proposte operative per la realizzazione delle diverse Linee progettuali, in relazione alla descrizione puntuale delle modalità di costruzione degli output, alla evidenza del collegamento fra gli output delle diverse Linee, alla sostenibilità (completezza, leggibilità, coerenza fasi/tempi/output) del cronoprogramma in funzione ai suddetti output ed al modello organizzativo gestionale proposto per la realizzazione del servizio.

2.3 Saranno valutate la chiarezza descrittiva e l'adeguatezza/sostenibilità delle metodologie e degli strumenti proposti, rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi dalla Linea progettuale n. 1.

2.4 Saranno valutate la chiarezza descrittiva e l'adeguatezza/sostenibilità delle metodologie e degli strumenti proposti, rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi dalla Linea progettuale n. 2.

2.5 Saranno valutate la chiarezza descrittiva e l'adeguatezza/sostenibilità delle metodologie e degli strumenti proposti, rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi dalla Linea progettuale n. 3.

2.6 Saranno valutate la chiarezza descrittiva e gli strumenti volti a pianificare le fasi di realizzazione di ciascuna delle 3 Linee di servizio e a verificare, valutare e quindi monitorare in itinere alla realizzazione del servizio stesso l'esecuzione delle attività, al fine di garantire l'eventuale necessità di porre in atto azioni correttive.

3. Pregio tecnico

3.1 e 3.2 Saranno valutate per ciascun servizio svolto negli ultimi 10 anni, fino ad un massimo di 2, l'attinenza con l'oggetto del presente servizio, il valore economico e la complessità delle problematiche affrontate.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie, in presenza di almeno 3 offerte valide, oppure l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, se le offerte valide sono inferiori a 3.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata: mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della matrice triangolare e della tabella semantica di seguito rappresentate.

Si precisa che la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella conterrà tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuirà un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione verranno attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella verrà collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, verranno collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
B	B						
C		C					
D			D				
E				E			
F					F		
...						N-1	

preferenza massima= 6
 preferenza grande= 5
 preferenza media= 4
 preferenza piccola= 3
 preferenza minima= 2
 parità= 1

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) se vi sono almeno tre (3) offerte, effettuando, da parte di ogni commissario, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica di cui sopra e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari secondo le linee indicate nella spiegazione della matrice triangolare di cui sopra;
- b) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al punto sub a);
- c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto;
- d) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun criterio o sub-criterio è attribuito un punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato da parte di ciascun commissario. In tal caso il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è attribuito come segue:
 ottimo = 1;
 buono = 0,8;

adeguato = 0,6;
 sufficiente 0,4;
 insufficiente = 0.

Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula seguente:

C_i = Off. migliore/Off. del concorrente
Formula “bilineare”
C_i (per A_i <= A soglia) = X (A_i / A soglia)
C_i (per A_i > A soglia) = X + (1,00 - X) [(A_i - A soglia) / (A max – A soglia)]

dove:
C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo
A_i = valore del ribasso del concorrente *i*-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, per motivi di semplicità ed affidabilità.
 Il punteggio è dato dalla seguente formula:

P_i = C_{ai} x P_a + C_{bi} x P_b+..... C_{ni} x P_n

dove:
P_i = punteggio concorrente *i*;
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
P_a = peso criterio di valutazione *a*;
P_b = peso criterio di valutazione *b*;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio o subcriterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause

ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Nel caso di applicazione della norma transitoria o d'impossibilità di reperire iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'art. 78 del Codice dei contratti, in conformità alle Linee guida n. 5 ANAC, di attuazione del Codice, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, punto 1.1, si forniscono le seguenti indicazioni:

- 1) la commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 (tre) componenti;
- 2) la commissione di gara dovrà avere esperienza nell'ambito dell'attività di verifica della consulenza gestionale;
- 3) in applicazione dell'art. 216, comma 12 del Codice, i componenti della commissione saranno tutti interni e saranno individuati in conformità al DDR n. 22 del 04/11/2016 del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura;
- 4) la selezione dei componenti della commissione, la cui nomina avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà effettuata sulla base delle specifica esperienza in materia indicata al punto n. 2;
- 5) i compiti attribuiti alla commissione giudicatrice saranno estesi anche alla valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta ad ausilio del RUP;
- 6) il Presidente dovrà essere in possesso della qualifica di dirigente;
- 7) non risulta possibile indicare la durata prevista per i lavori della commissione ed il numero di sedute, poiché essi dipendono dal numero di concorrenti che presenteranno offerta.
- 8) i lavori della commissione si svolgeranno in seduta comune;
- 9) le modalità di svolgimento dei lavori della commissione sono indicate al paragrafo 21 del presente disciplinare.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo in data ed orario che saranno comunicati a tutti gli offerenti avverrà all'interno della piattaforma APPTTEL (piattaforma) mediante l'apposita funzione "Comunicazioni della stazione appaltante", oltre che nel sito internet della Stazione Appaltante nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>)

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

20. APERTURA DELLA BUSTA 1 –VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta la Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

21. APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Si procederà quindi all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude**, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o in altra forma prevista dal Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €12.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. L'impresa si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori le norme contenute nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto approvato con DGR. n. 1939 del 28 ottobre 2014.

26 ACCESSO GLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e delle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma del Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determinerà l'esclusione dalla gara.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.

I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell'amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre Pubbliche Amministrazioni e all'Unione Europea.

Il titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale.

Il responsabile del trattamento è il Direttore Regionale pro tempore della Direzione Lavoro. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla Legge n. 241/1990.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al capo III del suddetto Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui si rinvia.